



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI LAZIO

SEZIONE 13

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------|------------|
| <input type="checkbox"/> | PANNULLO | NICOLA | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | TERRINONI | PAOLA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | BRUNETTI | ROMEO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 5833/2018
depositato il 23/07/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 2010/2018 Sez:11 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di ROMA
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1

proposto dagli appellanti:

C S.R.L. CON UNICO SOCIO

difeso da:

CALABRO' ALESSANDRA
VIA PIEMONTE N. 26 00187 ROMA RM

difeso da:

MUSTO FLAVIO
VIA TEMBIEN N.15 00199 ROMA RM

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° (.....) IRES-ALTRO 2011

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 5833/2018

UDIENZA DEL

22/01/2020 ore 11:30

N° 1032/2020

PRONUNCIATA IL:
22 GEN. 2020DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

04 GIU. 2020

Il Segretario

FATTO

La società " C srl" impugnava l'Avviso di Accertamento in epigrafe, anno di imposta 2011, con il quale l'Agenzia delle Entrate, DP1 di Roma, rettificava il reddito di impresa dichiarato, in applicazione del principio di competenza economica, e recuperava a tassazione €. 166.168,64, quali interessi attivi non contabilizzati, maturati sul credito Ires relativo al periodo di imposta 1995-2007; tale credito era stato ceduto alla stessa ricorrente dalla società " L srl" (quale trasferitaria del patrimonio della " E in l.c.a." in capo alla quale il credito era maturato), con contratto registrato in data 18/7/11, ossia nell'anno in accertamento.

Con il proposto ricorso la società lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 109 del Tuir il quale, in deroga al principio di competenza, consente che i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui, nell'esercizio di competenza, non sia ancora certa l'esistenza o non ne sia determinabile in modo obiettivo l'ammontare, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni. Precisava, altresì che, nella specie, tale incertezza tanto più ricorreva, stante il disposto dell'art. 156, c.8 della L.388/00 (Finanziaria 2001) secondo cui i crediti nei confronti dell'A.F. dovevano ritenersi estinti alla data di entrata in vigore della stessa, ossia il 1 gennaio 2001. A tacere del fatto che, fino all'anno 2015 in cui avveniva l'erogazione del rimborso, la società non aveva alcuna certezza né sull'*an* e né sul *quantum* degli interessi che sarebbero stati corrisposti dall'A.F. per cui, nel 2011, tali componenti positivi di reddito non erano in realtà né certi e né oggettivamente determinabili, ai fini della Dichiarazione.

L'Ufficio si costituiva ritualmente in giudizio, contestando la fondatezza delle avverse doglianze ed in particolare l'applicabilità dell'art. 156 della L. 388/00. Chiedeva il rigetto del ricorso.

La C.T.P. adita, con sentenza n. 2010/18, rigettava il ricorso osservando che l'atto di cessione del credito, in relazione al quale erano maturati gli interessi non contabilizzati, aveva ad oggetto il credito già chiesto interamente a rimborso dalla originaria cedente " E srl" (con la Dichiarazione Modello 2008) e che nello stesso atto non si faceva alcun riferimento alla disposizione di cui all'art.1 co.8 della L. 388/00, invece richiamata nel ricorso dalla contribuente per giustificare la dedotta incertezza sull'esistenza e sulla determinabilità del credito. Inoltre ravvisava determinante il fatto che la ricorrente non avesse provato, né dedotto che, all'atto dell'effettivo rimborso del credito, avvenuto nel 2015, avesse provveduto a contabilizzare effettivamente e, dunque, a tassare gli interessi maturati negli esercizi precedenti, come invece avrebbe dovuto, una volta venuta meno l'incertezza sull'esistenza e oggettiva determinazione dell'ammontare del credito.

Avverso la sentenza propone appello la parte contribuente lamentandone l'erroneità e l'apoditticità. Insiste sulla fondatezza dei propri motivi di doglianza e chiede la riforma dell'impugnata sentenza in quanto illegittima, per violazione dell'art. 109 del Tuir.

Con proprie controdeduzioni l'Ufficio resiste, difendendo la correttezza del proprio operato.

Durante la discussione pubblica, la parte appellante ribadisce di aver precisato, nella successiva Memoria, che il credito era stato rimborsato con gli interessi, tuttavia solo nel 2015, per cui nel 2011 il *quantum* degli interessi non poteva essere certo e, pertanto non poteva essere dichiarato come componente positivo di reddito. Tale importo è stato invece poi dichiarato quando, nel 2015 avvenuto il rimborso, si è avuta certezza degli interessi calcolati dall'Ufficio.

L'Ufficio insiste nelle proprie difese, precisando che, al momento della stipula dell'atto di cessione del credito, nel 2011, l'importo degli interessi era già precisamente quantificabile, mentre la deroga al principio di competenza, vale solo nel caso in cui vi sia incertezza sulla quantificazione; ribadisce che invece, nel caso di specie, non vi era alcuna incertezza, poichè tutti gli interessi si potevano precisamente calcolare e pertanto la componente di reddito si doveva dichiarare.

DIRITTO

La Commissione, esaminato quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene fondata e meritevole di accoglimento la censura di erroneità mossa dalla parte contribuente avverso l'impugnata sentenza. Orbene, con l'Avviso di Accertamento in epigrafe, l'Agenzia delle Entrate rettificava il reddito di impresa dichiarato dalla società " C srl", recuperando a tassazione € 166.168,64, per non avere questa contabilizzato e dichiarato interessi attivi maturati sul credito Ires, relativo al periodo di imposta 1995-2007, cedute dalla società " L srl" (quale trasferitaria del patrimonio della " E in l.c.a." in capo alla quale il credito era maturato), con contratto registrato in data 18/7/11, ossia nell'anno in accertamento, in applicazione del principio di competenza economica.

Tuttavia il dato certo, dal quale si deve muovere, è che il rimborso degli interessi attivi in questione è avvenuto nel 2015, benchè l'Ufficio insista a sostenere che già nel 2011, ossia al momento della stipula dell'atto di cessione del credito, l'importo degli interessi su tale credito fosse precisamente quantificabile sia nell'*an* che nel *quantum* e, come tale, avrebbe dovuto considerarsi componente di reddito già nel 2011, precisando che la deroga al principio di competenza, invocata dalla parte, avrebbe rilevato solo nel caso in cui vi fosse incertezza sulla quantificazione.

Ciò posto, si ritiene, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio e poi dai primi giudici, che fino all'anno 2015, anno in cui avveniva effettivamente l'erogazione del rimborso, la società in realtà

non aveva alcuna obiettiva certezza dell'esistenza e della determinabilità in modo sicuro, della componente reddituale costituita dagli interessi che le sarebbero stati corrisposti dall'A.F. sul credito da rimborsare, a tacere delle incertezze pure determinate dal disposto dell'art. 156, c.8 della L.388/00 (secondo cui i crediti nei confronti dell'A.F. dovevano ritenersi estinti alla data di entrata in vigore della stessa, ossia il 1 gennaio 2001) il quale a buon motivo, sul piano dell'incertezza, poteva considerarsi una normativa di riferimento applicabile all'originario quadro negoziale della cessione del credito con la " L. srl".

Conseguentemente si ritiene che, in tale fattispecie, avrebbe dovuto trovare applicazione, ai fini della Dichiarazione dei redditi del 2011, l'art. 109 del Tuir il quale, in deroga al principio di competenza, consente che i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui, nell'esercizio di competenza, non sia ancora certa l'esistenza o non ne sia determinabile in modo obiettivo l'ammontare, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni, ossia, nella specie, nel 2015, quando tale somma è stata erogata ed è entrata effettivamente a far parte dei componenti positivi del reddito societario.

In merito all'apodittica affermazione dei primi giudici secondo cui, nel 2015, la società non avrebbe provveduto a contabilizzare e, dunque, a tassare gli interessi maturati negli esercizi precedenti, come invece avrebbe dovuto, una volta venuta meno l'incertezza sull'esistenza e oggettiva determinazione dell'ammontare del credito, si osserva che la società, al contrario, rappresenta di aver contabilizzato tali interessi nel 2015 e di aver versato le relative imposte, osservandosi altresì che invero, l'Ufficio, sul punto, nulla ha eccepito o controdedotto.

Conclusivamente il proposto appello deve essere accolto, con annullamento dell'atto impugnato. Tuttavia le spese di lite si compensano tra le parti in considerazione della materia dedotta in giudizio.

P.Q.M.

Accoglie l'appello del contribuente. Spese compensate.

Così deciso in Roma il 22/1/2020

Il Relatore

Paola Terrinoni

Il Presidente

Nicola Pannullo

